SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 80**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 aprile 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 231 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina dello sport:

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 232. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina dello sport presso l'Università degli studi di Ferrara.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 233. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 234. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia. Al funzionamento della scuola contribuiscono con le loro strutture gli istituti di chimica biologica, fisiologia umana e clinica ortopedica.

Art. 235. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 236. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologica e propedeutica;
b) fisiopatologica;
c) valutativa e medico-preventiva;
d) terapeutica e riabilitativa;
e) psicologica;
f) tecnico-sportiva;
g) medico-legale e assicurativa.

Art. 237. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologica e propedeutica:

anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato motorio;
biochimica dell'esercizio fisico;
fisiologia dell'esercizio fisico;
auxologia, somatometria e biotipologia;
dietetica applicata alle attività sportive;
biomeccanica dello sport;
fisiologia degli sports;
informativa medica e biometria.

b) Fisiopatologica:

fisiopatologia delle attività sportive;
semeiotica applicata alle attività sportive;
farmacologia applicata alle attività sportive e doping;
cardiologia dello sport;
fisiologia e fisiopatologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari.

c) Valutativa e medico-preventiva:

valutazione della capacità fisica dell'atleta;
igiene applicata alle attività sportive;
medicina dello sport in età evolutiva.

d) Terapeutica e riabilitativa:

traumatologia degli sports;
emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva;
sport-terapia;
riabilitazione funzionale in medicina dello sport;
fisiochinesiterapia in medicina dello sport.

e) Psicologica:
psicologia dello sport.

f) Tecnico-sportiva:
sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive;
metodologia dell'allenamento sportivo.

g) Medico-legale e assicurativa:
medicina legale assicurativa applicata alle attività sportive.

Art. 238. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 350):

anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore	ore 60
fisiologia dell'apparato locomotore	» 60
biochimica dell'esercizio fisico	» 60
fisiologia dell'esercizio fisico I	» 60
auxologia, somatometria e biotipologia	» 60
informatica medica e biometria	» 50

Tecnico-sportiva (ore 50):

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive	» 50
Monte ore elettivo	ore 400

2° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 170):

fisiologia dell'esercizio fisico II	ore 60
dietetica applicata alle attività sportive	» 50
biomeccanica dello sport	» 60

Fisiopatologica (ore 110):

fisiopatologia delle attività sportive	» 60
farmacologia applicata alle attività sportive e doping	» 50

Psicologica (ore 60):

psicologia dello sport	» 60

Tecnico-sportiva (ore 60):

metodologia dell'allenamento sportivo	» 60
Monte ore elettivo	ore 400

3° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 60):

fisiologia degli sports	ore 60

Fisiopatologica (ore 60):

semeiotica applicata alle attività sportive	ore 60

Valutativa e medico preventiva (ore 170):

valutazione della capacità fisica	» 60
igiene applicata alle attività sportive	» 60
medicina dello sport in età evolutiva	» 50

Terapeutica e riabilitativa (ore 60):

traumatologia degli sports	» 60

Medico-legale e assicurativa (ore 50):

medicina legale e assicurativa applicata alle attività sportive	» 50
Monte ore elettivo	ore 400

4° Anno:

Fisiopatologica (ore 110):

fisiologia e fisiopatologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari	ore 50
cardiologia dello sport	» 60

Valutativa e medico preventiva (ore 60):

valutazione della capacità fisica	» 60

Terapeutica e riabilitativa (ore 230):

emergenza medico chirurgica nella pratica sportiva	» 60
fisiochinesiterapia in medicina dello sport	» 60
riabilitazione funzionale in medicina dello sport	» 60
sport-terapia	» 50
Monte ore elettivo	ore 400

Art. 239. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti istituti e cliniche:
istituto di chimica biologica;
istituto di fisiologia umana;
clinica ortopedica.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1988
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 313

88A1454

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 1° luglio 1987.

Versamento dei contributi assicurativi a favore del personale assunto a contratto presso istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero ai sensi dell'art. 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale - Divisione VI - Prot. n. 6/PS/55870/INPS/45 del 23 ottobre 1985 che esprime parere favorevole al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, commisurati ad una retribuzione convenzionale stabilita da ultimo il 30 novembre 1982 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro del tesoro;

Considerato che, nei casi in cui non è possibile assicurare localmente gli impiegati a contratto assunti presso gli istituti italiani di cultura e le scuole statali all'estero ai sensi dell'art. 27 della legge n. 604/1982, occorre provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del personale anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi per le assicurazioni previdenziali obbligatorie vigenti in Italia a favore del personale a contratto sopraindicato.

Il versamento di detta contribuzione viene effettuato con decorrenza dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto o, successivamente a tale data, dalla effettiva assunzione in servizio.

Art. 2.

All'onere relativo all'applicazione del presente decreto si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sul capitolo 2502 del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1987, e sui rispettivi capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1987

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1987
Registro n. 18 Esteri, foglio n. 198

88A1505

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 18 marzo 1988.

Approvazione del modello di registro per la ricezione delle schede di iscrizione nel registro generale dei testamenti.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 7, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 25 maggio 1981, n. 307;

Visto l'art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956;

Considerato che agli archivi notarili è fatto obbligo della tenuta di un registro per la ricezione delle schede previste dal citato regolamento;

Decreta:

È approvato l'accluso modello del registro per la ricezione delle schede di iscrizione nel R.G.T

Roma, addì 18 marzo 1988

p. *Il Ministro:* CATTANEI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 7, lettera *b)*, del D.P.R. n. 748/1972 (Attribuzioni particolari dei dirigenti generali) è il seguente:

«Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo comma del presente articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza dei predetti uffici, di:

(Omissis);

b) coadiuvare il Ministro nello svolgimento della azione amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria, eventualmente necessari».

— La legge n. 307/1981 reca: «Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972».

— Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 956/1984 è il seguente:

«Art. 6. — Ogni archivio notarile distrettuale deve tenere un registro per la ricezione delle schede di cui ai precedenti articoli 2 e 5, nel quale sono annotati: numero pregressivo generale; numero progressivo per notaio; data di arrivo in archivio; cognome, nome e sede del notaio; cognome, nome, data, e luogo di nascita e residenza del testatore; forma; data e numero di repertorio dell'atto; data in cui la scheda viene trasmessa al registro generale dei testamenti.

Nel registro di cui al comma precedente devono essere annotate anche le schede che pervengono da pubblici ufficiali diversi dai notai, nonché le schede che il conservatore trasmette al registro generale dei testamenti ai sensi dell'art. 13 della legge 25 maggio 1981, n. 307.

Tutte le schede annotate nel registro ai sensi dei commi precedenti sono raccolte in fascicoli separati per notaio o altro pubblico ufficiale.

In luogo delle schede potranno essere conservate riproduzioni fotografiche sostitutive ai sensi dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il registro e le schede sopra indicate sono conservate ai sensi dell'art. 153, quarto comma, del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326».

(dimensioni del foglio aperto cm. 29,7 × 76)

Mod 48 ter - Serie I
(art. 6 D. P. R. n. 956/1984)

ARCHIVIO NOTARILE

DI

REGISTRO

PER LA RICEZIONE DELLE SCHEDE RGT

ANNO 19

Questo registro si compone di fogli n (1)

( ) compreso il presente da Noi numerati e

firmati prima dell'uso

, li

Bollo della Procura

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(1) In lettere e in cifre

PROTOCOLLO					OGGETTO		ATTO (D)			Osservazioni
NUMERO progressivo generale	NUMERO fogli richiesta (A)	DATA	NUMERO progressivo pubbl. aut. (B)	DATA trasmissione al R. G. T.	PUBBLICA AUTORITÀ (C)	TESTATORE	FORMA	DATA	NUMERO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					COGNOME	COGNOME				
					NOME	NOME				
		/ /		/ /	DENOMINAZIONE	DATA NASCITA		/ /		
					SEDE	LUOGO NASCITA				
					STATO ESTERO	DOMICILIO O RESIDENZA				
					COGNOME	COGNOME				
					NOME	NOME				
		/ /		/ /	DENOMINAZIONE	DATA NASCITA		/ /		
					SEDE	LUOGO NASCITA				
					STATO ESTERO	DOMICILIO O RESIDENZA				
					COGNOME	COGNOME				
					NOME	NOME				
		/ /		/ /	DENOMINAZIONE	DATA NASCITA		/ /		
					SEDE	LUOGO NASCITA				
					STATO ESTERO	DOMICILIO O RESIDENZA				
					COGNOME	COGNOME				
					NOME	NOME				
		/ /		/ /	DENOMINAZIONE	DATA NASCITA		/ /		
					SEDE	LUOGO NASCITA				
					STATO ESTERO	DOMICILIO O RESIDENZA				
					COGNOME	COGNOME				
					NOME	NOME				
		/ /		/ /	DENOMINAZIONE	DATA NASCITA		/ /		
					SEDE	LUOGO NASCITA				
					STATO ESTERO	DOMICILIO O RESIDENZA				

A) Da compilare solo nel caso di richiesta d'iscrizione composta da più fogli. — B) Per le schede redatte dal Conservatore ai sensi dell'art. 9, 2° co. Regolamento di esecuzione approvato con D. P. R. 18/12/1984, n. 956 deve essere indicato il numero progressivo del Notaio cessato o trasferito. Da non compilare nel caso di scheda sostitutiva o di comunicazione di variazione. — C) Deve essere indicata la pubblica autorità che ha redatto la scheda. Per le schede redatte dal Conservatore ai sensi dell'art. 9, 2° co. Regolamento di esecuzione approvato con D. P. R. 18/12/1984, n. 956 deve essere indicato il Notaio cessato o trasferito. — D) Devono essere riportati i dati indicati nella sezione B della scheda.

Mod 48 ter - Serie 1

PROTOCOLLO					OGGETTO					
							ATTO (D)			
NUMERO progressivo generale 1	NUMERO fogli richiesta (A) 2	DATA 3	NUMERO progressivo pubbl. aut. (B) 4	DATA trasmissione al R. G. T. 5	PUBBLICA AUTORITÀ (C) 6	TESTATORE 7	FORMA 8	DATA 9	NUMERO 10	Osservazioni 11
					COGNOME	COGNOME				
					NOME	NOME				
		/ /		/ /	DENOMINAZIONE	DATA NASCITA		/ /		
					SEDE	LUOGO NASCITA				
					STATO ESTERO	DOMICILIO O RESIDENZA				
					COGNOME	COGNOME				
					NOME	NOME				
		/ /		/ /	DENOMINAZIONE	DATA NASCITA		/ /		
					SEDE	LUOGO NASCITA				
					STATO ESTERO	DOMICILIO O RESIDENZA				
					COGNOME	COGNOME				
					NOME	NOME				
		/ /		/ /	DENOMINAZIONE	DATA NASCITA		/ /		
					SEDE	LUOGO NASCITA				
					STATO ESTERO	DOMICILIO O RESIDENZA				
					COGNOME	COGNOME				
					NOME	NOME				
		/ /		/ /	DENOMINAZIONE	DATA NASCITA		/ /		
					SEDE	LUOGO NASCITA				
					STATO ESTERO	DOMICILIO O RESIDENZA				
					COGNOME	COGNOME				
					NOME	NOME				
		/ /		/ /	DENOMINAZIONE	DATA NASCITA		/ /		
					SEDE	LUOGO NASCITA				
					STATO ESTERO	DOMICILIO O RESIDENZA				

A) Da compilare solo nel caso di richiesta d'iscrizione composta da più fogli. — B) Per le schede redatte dal Conservatore ai sensi dell'art. 9, 2° co. Regolamento di esecuzione approvato con D. P. R. 18/12/1984, n. 956 deve essere indicato il numero progressivo del Notaio cessato o trasferito. Da non compilare nel caso di scheda sostitutiva o di comunicazione di variazione. — C) Deve essere indicata la pubblica autorità che ha redatto la scheda. Per le schede redatte dal Conservatore ai sensi dell'art. 9, 2° co. Regolamento di esecuzione approvato con D. P. R. 18/12/1984, n. 956 deve essere indicato il Notaio cessato o trasferito. — D) Devono essere riportati i dati indicati nella sezione B della scheda.

88A1482

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 febbraio 1988.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni con godimento 1° dicembre 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 429875/66-AU-148 del 27 novembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1987, registro n. 42 Tesoro, foglio n. 307, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° dicembre 1987;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 27 novembre 1987, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati sottoscritti per l'importo di lire 1.000 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 429875 del 27 novembre 1987, meglio specificato nelle premesse, l'importo sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° dicembre 1987, ammonta a nominali lire 1.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1988
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 362

88A1506

DECRETO 9 febbraio 1988.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni con godimento 1° gennaio 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 430317/66-AU-150 del 28 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1987, registro n. 45 Tesoro, foglio n. 377, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° gennaio 1988 fino all'importo massimo di lire 5.000 miliardi, successivamente elevato a lire 7.000 miliardi con decreto ministeriale del 5 gennaio 1988;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 28 dicembre 1987, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 430317 del 28 dicembre 1987, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° gennaio 1988, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 5.000 miliardi, successivamente elevato a lire 7.000 miliardi, ammonta a lire 7.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1988
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 363

88A1507

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 febbraio 1988, n. 106.

Autorizzazione alla produzione, importazione e commercio di farina di soia ristrutturata, di proteine di soia concentrate e ristrutturate e di proteine di soia isolate ristrutturate.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, concernente la «Disciplina della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande» ed in particolare l'art. 7 con il quale gli è stata conferita la potestà di autorizzare la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti;

Visto l'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visti i propri decreti in data 23 settembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 14 ottobre 1970 e 18 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 4 agosto 1979, relativi alla autorizzazione alla produzione, importazione e commercio di farina di soia sgrassata e ristrutturata e di proteine di soia concentrate e ristrutturate, nonché di prodotti a base di tali sostanze;

Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 1° luglio 1985;

Visto il verbale della commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari, di cui all'art. 21 della citata legge 30 aprile 1962, n. 283, in data 27 luglio 1987;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Ritenuto opportuno procedere alla integrale sostituzione dei due decreti ministeriali sopra citati mediante emanazione di un nuovo decreto con cui venga organicamente disciplinata la materia;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. È consentita la produzione, l'importazione ed il commercio di farina di soia ristrutturata, di proteine di soia concentrate ristrutturate e di proteine di soia isolate ristrutturate.

Art. 2.

1. I prodotti di cui all'art. 1 sono ottenuti mediante processo di strutturazione a partire rispettivamente dalle seguenti materie prime:

a) farina di soia sgrassata con contenuto proteico non inferiore al 48% sul secco;

b) proteine di soia concentrate con contenuto proteico non inferiore al 65% sul secco;

c) proteine di soia isolate con contenuto proteico non inferiore al 90% sul secco.

2. Il contenuto proteico è calcolato come N × 6,25.

Art. 3.

1. Per la desoleazione dei semi di soia, ai fini della produzione dei prodotti di cui all'art. 1, può essere impiegato esclusivamente il solvente esano, i cui requisiti chimico-fisici e di purezza debbono corrispondere alle caratteristiche di cui all'allegato *A* al presente decreto.

2. Il quantitativo di esano residuo nei prodotti di cui all'art. 1 non deve superare le 5 ppm.

Art. 4.

1. Il valore nutrizionale delle proteine di soia sottoposte a processo di ristrutturazione non deve essere inferiore al 70 per cento di quello della caseina.

2. Il contenuto di inibitori tripsinici dei prodotti di cui all'art. 1 non deve superare il 10 per cento di quello presente mediamente nella farina di soia non trattata.

3. Le caratteristiche microbiologiche dei prodotti di cui all'art. 1 debbono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato *B* al presente decreto.

4. I prodotti di cui all'art. 1 possono essere addizionati di sostanze aromatizzanti previste dalle vigenti disposizioni nonché di glutammato monosodico nella proporzione massima del 4 per cento.

5. Il contenuto di LAL totale nelle proteine di soia isolate ristrutturate non deve superare 100 ppm, da determinare con il metodo di analisi riportato nell'allegato *C* al presente decreto. Il LAL libero deve risultare assente o non dosabile con il metodo d'analisi sopra indicato.

Art. 5.

1. La farina di soia ristrutturata, le proteine di soia concentrate ristrutturate e le proteine di soia isolate ristrutturate debbono essere poste in commercio in confezioni originali chiuse riportanti all'esterno, rispettivamente, le seguenti dizioni:

«farina di soia ristrutturata»;

«proteine di soia concentrate ristrutturate»;

«proteine di soia isolate ristrutturate».

2. Deve inoltre essere indicata, secondo le norme vigenti, la presenza di aromatizzanti e di glutammato monosodico.

Art. 6.

1. È consentita l'aggiunta, in fase di produzione di alimenti pluricomponenti, delle sostanze di cui all'art. 1. In tali alimenti le proteine isolate di soia non possono superare il 15%.

2. Le sostanze di cui all'art. 1, quando siano impiegate come ingredienti nella preparazione di alimenti di fantasia contenenti carne, debbono essere integrate, per ogni 100 grammi di sostanza secca, di ferro (come solfato ferroso o altro assimilabile) 10 mg, tiamina 2 mg, riboflavina 0,8 mg, vitamina B12 5 mcg.

3. Negli alimenti di cui al precedente comma le proteine di soia non possono superare il 30% della quota proteica totale, fermo restando quanto previsto al primo comma per le proteine isolate di soia.

4. L'aggiunta delle sostanze di cui all'art. 1 è vietata per i seguenti alimenti:

a) insaccati crudi freschi, stagionati o cotti;

b) carni in pezzi crude-salate-affumicate o — stagionate o — cotte;

c) preparazioni di sole carni in scatola o in altri recipienti, comunque conservate.

Art. 7.

1. Gli alimenti nella cui fabbricazione siano state utilizzate sia sostanze di origine carnea sia le sostanze vegetali di cui all'art. 1 debbono essere posti in commercio in confezioni originali chiuse recanti sotto la denominazione commerciale, in caratteri ben visibili, la dicitura:

a) «con proteine di soia» nel caso in cui le sostanze aggiunte di cui all'art. 1 non costituiscono l'ingrediente principale;

b) «a base di proteine di soia» nel caso in cui le predette sostanze costituiscono l'ingrediente principale.

2. Sulle etichette delle confezioni contenenti le sostanze aggiunte di cui all'art. 1 deve essere inoltre indicata la percentuale, riferita alla quota proteica totale, di proteine di soia presenti.

3. Le proteine di soia utilizzate come ingredienti aggiunti negli alimenti di cui al primo comma debbono essere indicate con la denominazione prevista nel presente decreto, nell'ordine decrescente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

Art. 8.

1. Fermo restando quanto già previsto dall'art. 13, terzo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283' e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, gli alimenti di cui all'art. 6 non devono essere presentati o propagandati come sostitutivi di altre sostanze alimentari né possono ad essi essere attribuite proprietà dietetiche.

Art. 9.

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme stabilite dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni sulla «Disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande» e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, nonché, per quanto concerne l'etichettatura, dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

Art. 10.

1. Sono abrogati i decreti ministeriali 23 settembre 1970 e 18 luglio 1979, citati in epigrafe.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 24 febbraio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO *A*
(Art. 3)

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E DI PUREZZA DELL'ESANO

Denominazione chimica:

MISCELA DI IDROCARBURI PARAFFINICI.

Formula empirica:

Molto prossima a C_6H_{14}.

Formula sviluppata:

CH_3 $(CH_2)_nCH_3$ e isomeri.

Peso molecolare:

86 circa.

Definizione:

Il termine «esano» è qui considerato sinonimo della «frazione esano» degli idrocarburi da petrolio; questa frazione contiene un'elevata percentuale di n-esano, ma può anche contenere quasi esclusivamente n-esano, 2-metilpentano, 3-metilpentano, oppure essere costituita da una miscela di queste tre sostanze con piccole quantità di n-pentano, dimetilbutani e di metilciclopentano.

Descrizione:

Liquido limpido, incolore, mobile, molto infiammabile, con odore caratteristico simile a quello del petrolio. Non deve avere sedimenti né particelle in sospensione.

Tests di identificazione:

a. Solubilità: non miscibile con l'acqua.
b. Densità a 20°/20°: da 0,665 a 0,687.
c. Indice di rifrazione: da 1,381 a 1,384.

Tests di purezza:

a. Residuo all'evaporazione: non più dello 0,0005% m/v.
b. Reazione del residuo: neutra al metilarancio.
c. Intervallo di distillazione: il 95% della sostanza distilla nell'intervallo di temperatura 64° ÷ 70 °C.
d. Idrocarburi aromatici: non più dello 0,2% v/v.
e. Zolfo: non più di 5 mg/kg.
f. Piombo: non più di 1 mg/kg.
g. Assorbimento nell'ultravioletto degli idrocarburi aromatici policiclici: i limiti di assorbimento sottoindicati (cammino ottico = 1 cm) non devono essere superati:

Lunghezza d'onda (nm)	Assorbimento
280-289	0,15
290-299	0,13
300-359	0,08
360-400	0,02

ALLEGATO *B*
(Art. 4)

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE DELLA FARINA DI SOIA SGRASSATA RISTRUTTURATA, DELLE PROTEINE DI SOIA CONCENTRATE RISTRUTTURATE E DELLE PROTEINE DI SOIA ISOLATE RISTRUTTURATE.

	Piano di campionamento	N	C	m	M
Conta totale mesofili	3	5	3	10^5	10^7
Coliformi fecali	3	5	2	10	10^2
Salmonelle	2	10	0	—	—

ALLEGATO *C*
(Art. 4)

DETERMINAZIONE DELLA LISINOALANINA (LAL) NELLE PROTEINE DI SOIA ISOLATE RISTRUTTURATE

METODO D'ANALISI

1. *Principio del metodo.*

Separazione su resina a scambio ionico, reazione post-colonna con ninidrina e rivelazione fotometrica.

2. *Apparecchiatura.*

2.1. Analizzatore per amminoacidi
2.2. Bilancia analitica
2.3. Fiale in vetro per idrolisi proteica
2.4. Filtri di carta da 0,45 um
2.5. Stufa
2.6. Resina a scambio cationico

3. *Reattivi.*

3.1. Soluzione di HCl 6N
3.2. Tampone sodio citrato 0,2N (Na^+) portato a pH 2,2 con HCl concentrato
3.3. Tampone di eluizione sodio citrato 0,35 N (Na^+), portato a pH 5,3 ± 0,01 con HCl concentrato.
3.4. Soluzione di ninidrina
Disciogliere 20 g di ninidrina in 1000 ml di soluzione al 75% di glicole etilenico monometiletere e 25% di tampone sodio acetato 4 N precedentemente sottoposta a flusso di azoto per 15 min.; aggiungere 0,4 g di $SnCl_2H_2O$ e far gorgogliare di nuovo azoto per 15 min.
3.5. Idrossido di sodio 0,2 N

4. *Preparazione del campione.*

Prelevare una quantità di campione corrispondente a 0,2-0,5 g del prodotto finemente macinato e idrolizzare in 20-50 ml di HCl 6N, a 110 °C per 24 ore, in modo da mantenere un rapporto campione/HCl pari a 10 mg/ml.

L'idrolisi viene eseguita in fiale in cui è stato fatto precedentemente il vuoto.

Un'aliquota dell'idrolizzato viene portata a secco; il residuo recuperato con un volume di tampone sodio citrato 0,2 N (Na^+) pH 2,2 tale da ottenere una concentrazione di campione di 20 mg/mL. La soluzione viene quindi filtrata su filtro di carta da 0,45 um.

5. *Identificazione e dosaggio della lisinoalanina mediante cromatografia di scambio ionico.*

5.1. Condizioni cromatografiche
5.1.1. Resina a scambio cationico per analisi di amminoacidi
5.1.2. Tampone di eluizione 0,35 N pH 5,3
5.1.3. Temperatura 52 °C
5.1.4. Reazione post-colonna con ninidrina
5.1.5. Rivelazione fotometrica alla lunghezza d'onda di 570 nm
5.2. Procedimento
5.2.1. Preparazione della curva di taratura
Cromatografare in ordine successivo 100 ul di ciascuna delle soluzioni standard di LAL e riportare su grafico l'area dei rispettivi picchi in funzione delle concentrazioni.
5.2.2. Cromatografare 100 ul della soluzione ottenuta come descritto al punto 4; misurare l'area del picco corrispondente alla LAL e calcolare la concentrazione sulla curva di taratura.

N.B. — I volumi, le concentrazioni e le condizioni operative indicate possono essere modificate in relazione alla strumentazione disponibile all'analista.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 283/1962 è il seguente:

«Art. 7. — Il Ministro della sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti, ...».

— Il testo dell'art. 22 della legge n. 283/1962 è il seguente:

«Art. 22. — Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà, con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari,

(Omissis).

Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti».

— Il testo del primo comma dell'art. 21 della legge n. 283/1962 è il seguente:

«Art. 21. — La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministro della sanità; a tale scopo è costituita, presso il Ministero della sanità, una commissione permanente ...».

Nota all'art. 7:

Il D.P.R. n. 322/1982, in attuazione della direttiva (CEE) n. 79/112, CEE, reca disposizioni relative alla etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale. L'art. 5, secondo comma, del predetto decreto prescrive la enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente, al momento della loro utilizzazione.

Note all'art. 8:

— A norma dell'art. 13, terzo comma, della legge n. 283/1962, sono puniti con l'ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000 coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo stampa ed in qualsiasi modo, offrono in vendita sostanze di qualsiasi natura atte ad adulterare e contraffare alimenti e bevande.

— L'art. 2 del D.P.R. n. 322/1982 prescrive che «l'etichettatura non deve altresì attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie né accennare a tali proprietà, salvo quanto possa essere previsto da norme specifiche, ovvero attribuire effetti o proprietà che non possiede, o caratteristiche particolari quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedano le stesse caratteristiche.

I divieti e le limitazioni di cui ai precedenti commi riguardano anche le modalità di realizzazione dell'etichettatura nonché la presentazione dei prodotti alimentari e la relativa pubblicità».

88G0155

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 marzo 1988.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.r.l. Libreria internazionale di Milano «Amici del libro Einaudi».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 luglio 1984, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Libreria internazionale di Milano S.r.l. «Amici del libro Einaudi» ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 22 luglio 1986, con il quale è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 23 luglio 1986;

Vista l'istanza del commissario, in data 27 ottobre 1987, volta ad ottenere un'ulteriore proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Visto il parere favorevole del CIPI, emesso in data 22 dicembre 1987;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Libreria internazionale di Milano S.r.l. «Amici del libro Einaudi» è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 23 luglio 1987.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

86A1468

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 31 marzo 1988.

Dichiarazione d'urgenza ed indifferibilità per le opere per la costruzione ed il funzionamento degli impianti del centro tecnico di telecomunicazioni da realizzarsi in località «Saxa Rubra» nel comune di Roma.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 10 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 335 del 7 agosto 1987 e n. 38 del 9 febbraio 1988 con i quali è stata prorogata la convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana;

Vista l'istanza datata 31 marzo 1988 con la quale la concessionaria RAI chiede che vengano dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative agli impianti costituenti il centro tecnico di telecomunicazioni da realizzarsi in località Saxa Rubra al km. 11 della via Flaminia Nuova nel comune di Roma;

Vista la relazione tecnica con i relativi allegati;

Riconosciuto che la località prescelta è tecnicamente idonea;

Considerati i caratteri di pubblico interesse e di pubblica utilità nonché l'urgenza e l'indifferibilità degli impianti di cui sopra per assicurare la trasmissione dei segnali televisivi e radiofonici dei programmi concernenti i campionati mondiali di calcio del 1990;

Decreta:

Art. 1.

Le opere relative alla costruzione e al funzionamento degli impianti costituenti il centro tecnico di telecomunicazioni da realizzarsi in località Saxa Rubra al km 11 della via Flaminia Nuova nel comune di Roma sono dichiarate urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Per la realizzazione degli impianti di cui al precedente articolo la RAI - Radiotelevisione italiana potrà utilizzare, mediante espropriazione, il terreno, necessario per la costruzione del centro, evidenziato con tratteggio nella planimetria allegata.

Art. 3.

L'espropriazione di cui al presente decreto, come pure le opere inerenti alla costruzione del centro, dovranno essere iniziate entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1988

Il Ministro: MAMMÌ

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 marzo 1988.

Proroga dell'autorizzazione ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 1406/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le ordinanze n. 1120/FPC del 12 agosto 1987 e n. 1339/FPC del 15 gennaio 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1988 con le quali è stata, tra l'altro, disposta e prorogata l'autorizzazione alle assunzioni di personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del 19 luglio 1987 in favore della comunità montana di Sondrio;

Vista la nota n. 425/A.20.2 Gab. del 16 marzo 1988 con la quale il prefetto di Sondrio ha espresso parere favorevole circa la richiesta di ulteriore proroga avanzata dalla comunità montana sopra citata;

Ravvisata la necessità di disporre quanto richiesto;

Dispone:

Articolo unico

Le disposizioni di cui alle ordinanze citate nelle premesse sono prorogate a beneficio della comunità montana di Sondrio per un periodo di tre mesi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1496

ORDINANZA 29 marzo 1988.

Proroga dell'autorizzazione ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 1407/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista l'ordinanza n. 1106/FPC/ZA del 28 luglio 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987 con la quale, tra gli altri, la comunità montana di Bormio è stata autorizzata ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio;

Viste le note n. 425/20.2 Gab. e 425/*bis* Gab. del 7 e 25 marzo 1988 con le quali il prefetto di Sondrio ha rappresentato la necessità che le disposizioni sopracitate siano prorogate per un periodo di otto mesi a beneficio della comunità montana di Bormio;

Ravvisata la opportunità di disporre quanto richiesto;

Dispone:

Articolo unico

L'autorizzazione alle assunzioni di personale con contratti di diritto privato a tempo determinato concessa in favore della comunità montana di Bormio con la ordinanza n. 1106/FPC/ZA del 28 luglio 1987 è prorogata per un periodo di otto mesi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1497

ORDINANZA 29 marzo 1988.

Modificazioni all'ordinanza n. 1361/FPC dell'11 febbraio 1988 relativa al superamento dell'emergenza idrica dei comuni in prossimità delle opere di captazione delle falde di Montemaggiore per l'emergenza idrica della città di Napoli. (Ordinanza n. 1409/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1196/FPC del 7 ottobre 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 22 ottobre 1987 nella quale venivano disposte opere di captazione e adduzione delle falde di Montemaggiore per l'incremento della portata dell'acquedotto della Campania occidentale al fine del superamento dell'emergenza idrica della città di Napoli;

Vista la propria ordinanza n. 1361/FPC dell'11 febbraio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1988 con la quale venivano disposte misure dirette al superamento dell'emergenza idrica nei

comuni di Pontelatone, Formicola, Vitulazio, Bellona, Camigliano, Pastorano, Pignataro Maggiore, Pietramelara, Riardo e Roccaromana in provincia di Caserta, in prossimità delle opere di captazione delle falde di Montemaggiore per l'emergenza idrica della città di Napoli;

Vista la nota n. 480 del 29 febbraio 1988 del comune di Rocchetta e Croce che richiede l'inserimento fra quelli destinatari delle provvidenze di cui all'ordinanza n. 1361/FPC citata;

Accertato che il territorio del comune di Rocchetta e Croce confina con i comuni di Pietramelara, Roccaromana, Formicola e Pignataro Maggiore tutti compresi nell'ordinanza n. 1361/FPC citata;

Considerato che nella riunione svoltasi il 15 marzo 1988 presso il dipartimento della protezione civile alla quale hanno partecipato il prefetto di Caserta, il vice prefetto di Napoli, il presidente della comunità montana di Montemaggiore, del consorzio di bonifica del Sannio-Alifano e i sindaci dei comuni di Pontelatone e Castel di Sasso, è stata verificata la necessità di dare immediato avvio ai lavori di cui all'ordinanza n. 1361/FPC, citata, stante l'urgenza di assicurare nel più breve tempo possibile il rifornimento idropotabile dei comuni interessati, mediante il ricorso a trattativa privata;

Rilevato dagli atti progettuali relativi all'intervento di cui all'ordinanza n. 1361/FPC, citata, che possono essere previste adeguate disponibilità idropotabili a servizio del comune di Rocchetta e Croce;

Ravvisata la inderogabile necessità di eseguire dette opere in concomitanza con quelle avviate con l'ordinanza n. 1196/FPC, citata, al fine di assicurare in tempi brevi l'alimentazione idropotabile dei comuni sopracitati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le disponibilità idropotabili derivanti dall'attuazione dell'ordinanza n. 1361/FPC dovranno essere previste anche per il comune di Rocchetta e Croce in provincia di Caserta.

Art. 2.

L'art. 2 dell'ordinanza n. 1361/FPC dell'11 febbraio 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1988 è così modificato: «In deroga alle norme di contabilità dello Stato e a ogni altra norma, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno procederà, mediante trattativa privata, all'affidamento dei lavori».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1498

ORDINANZA 29 marzo 1988.

Misure dirette al superamento dell'emergenza idrica nei comuni di cui allo schema idrico n. 135, acquedotto del Sarno, del piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e completamento delle opere di captazione delle sorgenti Mercato e Palazzo in Sarno. (Ordinanza n. 1410/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la nota n. 201647 del 12 settembre 1987 della prefettura di Napoli con la quale veniva trasmessa la relazione tecnica sullo stato dei lavori dell'acquedotto della Campania occidentale e dell'individuazione delle soluzioni integrative atte a risolvere l'emergenza idrica della regione Campania;

Vista la nota n. 9016 del 23 febbraio 1988 dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno relativa alle opere di captazione delle sorgenti Mercato e Palazzo per l'alimentazione dei comuni di cui allo schema idrico n. 135, per un importo complessivo di lire 19.945 milioni;

Vista la nota n. 3316 del 24 febbraio 1988 della regione Campania con la quale è richiesto il completamento delle opere di captazione delle sorgenti Mercato e Palazzo;

Considerato che l'importo relativo al completamento del progetto è finanziato nel programma di completamento *ex lege* n. 775/84;

Considerato altresì che l'importo complessivo grava per lire 17.335 milioni sugli impegni già assunti con delibera del comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, n. 4192 del 18 giugno 1987 e per lire 2.608 milioni a mezzo di nuovo stanziamento sui fondi di cui alla delibera CIPE del 9 aprile 1987;

Considerato che il primo lotto delle opere in argomento per l'importo di lire 8.594 milioni è stato già eseguito e, pertanto, rimangono da affidare lavori per lire 11.351 milioni;

Ravvisata la necessità di individuare procedure esecutive dei lavori in grado di risolvere nel più breve tempo possibile la crisi idrica dei comuni di cui allo schema idrico n. 135, acquedotto del Sarno;

Considerata l'opportunità di prevedere modalità per una rapida definizione delle procedure di acquisizione delle aree occorrenti alla esecuzione delle opere mediante criteri analoghi a quelli già previsti e adottati per interventi di emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le opere relative al superamento dell'emergenza idrica nei comuni di cui allo schema idrico n. 135, acquedotto del Sarno, concernenti il completamento delle opere di captazione delle sorgenti Mercato e Palazzo di Sarno, per l'importo residuo di lire 11.351 milioni sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 2.

In deroga alle norme di contabilità di Stato e ad ogni altra norma l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno procederà all'affidamento dei lavori, fatta salva ogni più celere procedura di legge, previa gara esplorativa tra almeno dieci imprese altamente specializzate e iscritte all'albo nazionale dei costruttori per la corrispondente categoria dei lavori.

Art. 3.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate dai relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

L'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno una volta che il prefetto abbia emesso il decreto di occupazione, prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'agenzia medesima o delle ditte interessate a qualsiasi titolo all'esecuzione dell'opera.

Art. 4.

Le autorizzazioni, le concessioni ed i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 devono essere rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta presentata dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno - Ripartizione completamento schemi idrici - Divisione 4ª - Ufficio lavori di Napoli.

In caso di mancata risposta la richiesta si intende tacitamente assentita.

Art. 5.

Resta confermata la commissione di collaudo in corso d'opera già nominata dall'Agenzia e tutt'ora operante.

L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno - Ripartizione completamento schemi idrici - Divisione 4ª - Ufficio lavori di Napoli, provvederà alla gestione diretta.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1499

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

DECRETO 29 marzo 1988.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il proprio decreto 29 gennaio 1988 di indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato per i giorni 22 e 23 maggio 1988;

Visto il fonogramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica n. 14656/8.775.12.3 del 21 marzo 1988, con il quale viene rappresentata la necessità di differire al 27 e 28 novembre 1988 le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione;

Ritenuto che per le ragioni esposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è opportuno stabilire come data delle elezioni quella indicata nel richiamato fonogramma;

Decreta:

A modifica del proprio decreto 29 gennaio 1988 sopra richiamato, la data delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è differita al 27 novembre 1988, con prosecuzione delle elezioni fino alle ore 14 del giorno successivo.

Roma, addì 29 marzo 1988

L'Avvocato generale: MANZARI

88A1515

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 15 marzo 1988.

Sospensione del rapporto di subdeposito di un agente di cambio con la Monte Titoli S.p.a.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289;

Vista la propria delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987 con la quale è stato approvato il regolamento contenente norme di attuazione della legge 19 giugno 1986;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1988 del Ministro del tesoro, con il quale all'agente di cambio dott. Renzo Zaffaroni della borsa valori di Milano è stata inflitta la sospensione di complessivi trenta giorni dall'esercizio dell'attività professionale, con conseguente esclusione dai locali della Borsa;

Considerato che detto provvedimento ha effetto dal 16 marzo 1988, primo giorno del mese borsistico successivo alla data del decreto stesso;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, lettera *a)*, del citato regolamento di attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, l'esclusione del dott. Renzo Zaffaroni dai locali della Borsa comporta l'adozione da parte della commissione di un provvedimento di sospensione del dott. Zaffaroni dal subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a.,

Ritenuta necessaria l'adozione di un provvedimeno temporaneo, ai sensi dell'art. 9 del richiamato regolamento di attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, che assicuri il regolare funzionamento del sistema sia per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione dei contratti conclusi dal dott. Zaffaroni a tutto il 15 marzo 1988, sia per garantire ai titolari delle azioni ed obbligazioni subdepositate dal dott. Renzo Zaffaroni presso la Monte Titoli l'esercizio dei diritti di cui all'art. 3 della legge 19 giugno 1986, n. 289;

Delibera:

E sospeso il rapporto di subdeposito del dott. Renzo Zaffaroni con la Monte Titoli S.p.a., per la durata di giorni trenta, a far tempo dal giorno 16 marzo 1988.

Durante detto periodo di sospensione la Monte Titoli S.p.a., potrà dare esecuzione sia alle disposizioni impartite dal dott. Renzo Zaffaroni per il completamento delle operazioni in corso poste in liquidazione a mezzo delle Stanze di compensazione, sia alle disposizioni, dallo stesso impartite ed espressamente accettate dal beneficiario, per il giro di titoli ai conti di altro depositario presso il sistema.

La Monte Titoli S.p.a. provvederà a trasmettere copia della presente delibera agli enti e società emittenti.

Gli organi locali di borsa cureranno la diffusione del provvedimento nei modi d'uso.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Roma, addì 15 marzo 1988

Il presidente: PAZZI

88A1516

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 1° febbraio 1988), **coordinato con la legge di conversione 28 marzo 1988, n. 99** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 31 marzo 1988), **recante: «Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Per la realizzazione delle attività e delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 5, comma 3, lettere *a)* e *d)*, della citata legge e in deroga alle procedure previste dall'articolo 7 della legge medesima *(a)*, il presidente della regione siciliana può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione degli accordi di programma.

1-*bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli accordi di programma che il sindaco di Palermo e il sindaco di Catania unitamente al presidente della regione siciliana possono chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri per interventi di risanamento dei centri storici di Palermo e Catania.*

2. L'accordo di programma indentifica e coordina le azioni necessarie per l'attuazione, ne determina la localizzazione, nonché i tempi, le modalità ed il finanziamento e prevede le opportune forme di controllo.

3. Alla definizione dell'accordo partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione dell'intervento. A tal fine il Presidente del Consiglio dei Ministri invita i soggetti interessati ad esprimere il proprio assenso a partecipare alla definizione dell'accordo.

4. L'accordo di programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è vincolante per i soggetti che vi abbiano partecipato e per quei soggetti che, pur essendo stati invitati, non hanno concorso alla formazione dell'accordo.

5. Le previsioni contenute nell'accordo di programma costituiscono variante agli strumenti urbanistici esistenti e attribuiscono alle relative opere di attuazione carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. *Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica e ambientale.*

6. All'attuazione dell'accordo di programma provvedono l'amministrazione o l'ente interessati nei termini previsti dall'accordo stesso. In caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli interventi previsti dall'accordo di programma, il presidente della regione siciliana può chiedere l'intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri, che provvede con i poteri di cui all'articolo 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri *può provvedere* direttamente ovvero delegando il presidente della regione siciliana.

(a) Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), è il seguente:

«2. Le attività e le iniziative, con particolare riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle innovazioni, che concorrono al risanamento, all'ammodernamento e all'espansione

dell'apparato produttivo, all'accrescimento dei livelli di produttività economica, al riequilibrio territoriale interno, alla valorizzazione delle risorse locali e al miglioramento della qualità della vita, al potenziamento e alla riqualificazione delle istituzioni locali economiche, tecnico-scientifiche e culturali, formative ed amministrative, possono rientrare nell'intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate in esecuzione del programma triennale di sviluppo».

Il testo dell'art. 5, comma 3, lettere *a)* e *d)* della medesima legge è il seguente:

«3. Sulla base di tale relazione, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro sessanta giorni:

a) le opere da trasferire, ivi comprese quelle da appaltare e da completare, agli enti competenti per legge con la indicazione dei relativi mezzi finanziari;».

(Omissis).

d) le opere appaltate che con lo stato finale di avanzamento dei lavori debbano essere completate, senza ulteriori estendimenti, da parte della gestione di cui al comma 1 e quindi trasferite;».

Il testo dell'art. 7 della ripetuta legge n. 64/1986 è il seguente:

«Art. 7 *(Accordo di programma).* — 1. Per gli interventi previsti nel programma triennale che richiedono, per la completa attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e i soggetti interessati promuovono la conclusione fra di essi di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza e, fra l'altro, ne determini i tempi, le modalità e il finanziamento stabilendo, altresì, i destinatari della gestione, che può essere affidata a consorzi a tal fine costituiti.

2. L'accordo prevede altresì procedimenti di arbitrato rituale e interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'accordo approvato produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando, per quanto occorra, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici e sostituendo, relativamente ai partecipanti, l'accertamento di conformità e le intese di cui al citato art. 81, nonché le concessioni edilizie. La variazione degli strumenti urbanistici e la sostituzione della concessione edilizia non si producono senza il consenso del comune interessato nel caso in cui esso non abbia aderito all'accordo.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno vigila sulla esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui al comma 2 del presente articolo, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.

5. Per gli accordi di programma relativi a progetti che riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale, i compiti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono esercitati dai presidenti delle regioni, d'intesa con il Ministro stesso, in relazione alle funzioni attribuite, rispettivamente, dall'art. 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dall'art. 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3».

Art. 2.

1. Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, delle città di Palermo e di Catania, sono considerate di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le seguenti opere dirette al risanamento ed allo sviluppo delle città medesime:

a) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria e per il risanamento *sociale, ambientale e* del patrimonio edilizio esistente nell'area nord-est di Palermo e segnatamente dei quartieri ZEN 1 e ZEN 2;

b) gli interventi per la realizzazione della nuova rete fognaria della città di Palermo, ai fini del risanamento igienico-sanitario *e ambientale;*

c) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria, per il risanamento dell'ambiente e del patrimonio edilizio esistente, per la realizzazione del parco dell'Oreto, per la sistemazione degli argini e per il disinquinamento delle acque nelle aree comprese nel bacino del fiume Oreto;

d) gli interventi per assicurare l'approvvigionamento idrico nel territorio di Palermo;

e) il raddoppio della circonvallazione di Catania nel tratto urbano Misterbianco-Ognina;

f) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria e per il risanamento del patrimonio edilizio esistente nel quartiere Librino di Catania;

g) gli interventi per la realizzazione della rete fognaria della città di Catania, ai fini del risanamento igienico-sanitario.

Art. 3.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della regione siciliana ed il sindaco del comune interessato, realizza gli interventi di cui all'articolo 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alle attività necessarie anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato e con il limite del rispetto *dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie.*

Art. 4.

1. Le somme destinate alla realizzazione delle opere, degli interventi e delle attività di cui all'articolo 2, iscritte nei bilanci delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti *nonché quelle integrative erogate dallo Stato,* affluiscono, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, in una apposita contabilità speciale, da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, avente autonomia contabile e amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 *(a),* ed intestata «Presidente del Consiglio dei Ministri: particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e di Catania».

2. Per l'attuazione delle singole fasi delle procedure necessarie per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle attività di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi di uffici e di personale delle amministrazioni pubbliche.

3. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti al parere degli organi consultivi e ad atti di approvazione ministeriale. Il controllo della Corte dei conti è esercitato sul rendiconto della contabilità speciale, reso tramite l'Ufficio speciale di riscontro degli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui al comma 1 sono emessi a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri o di funzionario da lui delegato.

(a) Il testo dell'art. 9 della legge n. 1041/1971 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato), così come modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è il seguente:

«Art. 9. — Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono

condotte con le modalità stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dai commi successivi.

Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale è soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione è soggetto al controllo di cui al comma precedente.

La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facoltà di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari.

Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle Amministrazioni statali per attività istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi o di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.

I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali.

Il Ministero del tesoro ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione».

Art. 5.

1. Per provvedere a particolari esigenze di riorganizzazione strutturale e funzionale degli uffici amministrativi e tecnici dei comuni e delle aziende municipalizzate della regione siciliana con popolazione non inferiore a centomila abitanti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, *su richiesta del comune*, può disporre con proprio decreto il comando presso detti uffici di funzionari di amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in attività di servizio, con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata, particolarmente esperti nei settori interessati. Il decreto è adottato d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del funzionario da comandare.

2. Con lo stesso decreto sono determinati i compiti del funzionario ed è altresì stabilita la durata del comando, comunque non superiore a *tre anni*.

(Il comma 3 è stato soppresso dalla legge di conversione).

4. Per l'espletamento dei propri compiti il funzionario comandato può avvalersi degli uffici e del personale del comune e dell'azienda municipalizzata.

5. Il funzionario comandato conserva il trattamento economico in godimento ed è considerato in missione per tutta la durata del comando, ove la sede di provenienza sia diversa da quella di destinazione.

Art. 6.

1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni della regione siciliana possono procedere ad assunzioni di personale nei posti vacanti in organico, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite del trenta per cento delle stesse vacanze organiche, con arrotondamento all'unità, previa detrazione delle unità di personale non di ruolo.

2. La percentuale di cui al comma 1 è elevata al cento per cento nelle qualifiche funzionali superiori alla quinta.

3. *Resta salva la competenza della regione in materia di procedure concorsuali e loro accelerazione.* Al finanziamento dell'onere provvede la regione siciliana con propria legge, salva la *eventuale* definizione del contributo dello Stato nell'ambito dei rapporti finanziari tra lo Stato medesimo e la regione siciliana.

Art. 6-*bis*.

1. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta al Parlamento ogni dodici mesi una documentata relazione di tutte le attività svolte.*

2. *Le norme di cui al presente decreto hanno efficacia triennale a decorrere dalla loro entrata in vigore.*

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Si trascrive il comma 2 della legge di conversione:

«2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

88A1483

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio, relativo al personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604, e dell'art. 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione è pubblicato, il 18 aprile 1988, l'elenco delle sedi disponibili - dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio all'estero - per il sottoindicato personale non docente di ruolo, a modifica di quello già reso noto in data 14 settembre 1987:

applicati di segreteria, ex carriera esecutiva (cod. funz. 102) da destinare presso le iniziative scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

88A1501

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1988

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1988 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1987		100.816.343.254		
Gestione di bilancio	Entrate finali	35.211.807.884.395		— 907.625.891.747
	Spese finali		36.119.433.776.142	
	Rimborso di prestiti		7.063.974.692.965	
	Accensione di prestiti	16.346.022.633.743		
	TOTALE	51.557.830.518.138	43.183.408.469.107	+ 8.374.422.049.031
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	358.618.147.310.805	389.808.881.929.442	— 31.190.734.618.637
	Crediti di tesoreria	145.081.293.484.824	122.277.800.307.898	+ 22.803.493.176.926
	TOTALE	503.699.440.795.629	512.086.682.237.340	— 8.387.241.441.711
	TOTALE COMPLESSIVO	555.358.087.657.021	555.270.090.706.447	
Fondo di cassa al 29 febbraio 1988			87.996.950.574	— 12.819.392.680
	TOTALE A PAREGGIO	555.358.087.657.021	555.358.087.657.021	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1987	Al 29 febbraio 1988	VARIAZIONI (+ miglioramenti — peggioramenti)
Fondo di cassa	100.816.343.254	87.996.950.574	— 12.819.392.680
Crediti di tesoreria	226.606.499.100.229	203.803.005.923.303	— 22.803.493.176.926
TOTALE	226.707.315.443.483	203.891.002.873.877	— 22.816.312.569.606
Debiti di tesoreria	581.917.037.663.567	550.726.303.044.930	+ 31.190.734.618.637
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 355.209.722.220.084	— 346.835.300.171.053	+ 8.374.422.049.031

Circolazione di Stato (metallica in milioni di lire) al 29 febbraio 1988: 1.189.324.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 29 FEBBRAIO 1988

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	29.912.000.000.000 *				
TITOLO II — **Entrate extra tributarie**..............	5.200.000.000.000 *				
ENTRATE CORRENTI . . .	35.112.000.000.000 *	TITOLO I — **Spese correnti**	35.655.134.185.605	Risparmio pubblico	— 543.134.185.605 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	99.807.884.395 *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**................	464.299.590.537		
ENTRATE FINALI . . .	35.211.807.884.395	SPESE FINALI . . .	36.119.433.776.142	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 907.625.891.747
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**.................	7.063.974.692.965		
ENTRATE FINALI . . .	35.211.807.884.395	SPESE COMPLESSIVE . . .	43.183.408.469.107	Ricorso al mercato	— 7.971.600.584.712
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**.................	16.346.022.633.743				
ENTRATE COMPLESSIVE	51.557.830.518.138	SPESE COMPLESSIVE . . .	43.183.408.469.107	Saldo di esecuzione del bilancio	+ 8.374.422.049.031

* Dati provvisori

87A1517

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 22 marzo 1988 il decreto interministeriale 25 luglio 1983, con il quale la società «Over Italia S.r.l. - Organizzazione verifica e revisione», con sede in Genova, è stata confermata nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e di revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla denominazione della società, variata in «Co.Fi.Ge. - Compagnia fiduciaria genovese S.p.a.», nonché nella forma giuridica, variata in società per azioni.

Con decreto interministeriale 22 marzo 1988 il decreto interministeriale 11 dicembre 1986, con il quale la società «Fideco S.r.l.», con sede in Novara, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e di revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla forma giuridica della società, variata in «Fideco S.p.a.» e alla sede trasferita ad Alessandria.

Con decreto interministeriale 22 marzo 1988 il decreto interministeriale 9 agosto 1982, con il quale la società «Fi.Re.Co. S.r.l.», con sede in Savona, è stata confermata nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla denominazione della società, variata in «Fiduciaria revisione contabile - Fi.Re.Co. S.p.a.», nonché alla forma giuridica variata in società per azioni e alla sede trasferita a Torino.

Con decreto interministeriale 22 marzo 1988 il decreto interministeriale 30 luglio 1985, con il quale la società «Gesfid S.r.l.», con sede in Saluzzo, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla denominazione della società, variata in «Gesfid - Società fiduciaria S.p.a.», nonché nella forma giuridica variata in società per azioni ed alla sede trasferita a Torino.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 25 marzo 1988 ha autorizzato la società «First Professional Audit di Alberto Toccafondi & C. S.a.s.», con sede in Prato (Firenze), ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

88A1487

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale per l'elezione dei rappresentanti in seno al comitato permanente per il personale amministrativo.

Con decreto 29 febbraio 1988 dell'Avvocato generale dello Stato, la sig.ra Maria Rosaria Ciocci Romiti, quinta qualifica funzionale, è stata chiamata a far parte, quale componente, della commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Roma, in sostituzione del sig. De Lucia Matteo.

88A1521

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 80.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000

Abbonamento semestrale .... L. 65.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221